



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari UE e Commissioni Speciali

Proposta di legge n. 303/XII di iniziativa dei consiglieri regionali Molinaro, Gelardi, Gentile, Mancuso, Mattiani, Raso, recante: “Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare della birra artigianale e agricola calabrese”.

RELAZIONE

Le disposizioni della presente legge promuovono e valorizzano l'attività della filiera calabrese in materia di produzione di birra artigianale. Tenuto conto che il settore italiano della birra negli ultimi anni ha registrato primati in ogni ambito, produzione, consumo ed esportazioni, una regione come la Calabria dove la presenza sul territorio registra una importante attività del settore agricolo, deve assolutamente tenerne conto per inserirsi in un mercato ormai in netta espansione. La filiera della birra artigianale italiana conta 1182 attività produttive in tutto il territorio nazionale che, dal campo alla tavola, danno lavoro a circa 93000 addetti, per una bevanda i cui consumi sono in crescita con 38 litri procapite, generando un volume fatturato che, considerando tutte le produzioni, vale 9,5miliardi di euro. Infatti, dal rapporto sull'Industria alimentare in Italia, stilato dalla Business School della Luiss nel 2019, in Italia il comparto birrario per il terzo anno consecutivo ha registrato, infatti, un aumento della produzione (+5%), a cui è seguita una crescita nei consumi (+2,6%) e nell'export (+13%). Gli ingredienti di questo successo si chiamano innovazione e attenzione alle nuove preferenze dei consumatori, insieme alla crescente attenzione che il made in Italy è stato capace di generare in ambito alimentare e culinario. Il potenziale di sviluppo del mercato italiano e regionale della birra è enorme. Il consumo pro-capite nazionale è tra un quarto e un terzo di quello che si osserva negli altri mercati, e la produzione è tra un quarto e un settimo. Esistono spazi di crescita importanti anche in considerazione del grande deficit nella bilancia commerciale di birra in cui per un ettolitro esportato, l'Italia ne importa 1,3 e, dato estremamente significativo, sono in aumento le imprese a conduzione giovanile che producono birra artigianale con locale di mescita annesso (brewpub). La Calabria ha una ottima tradizione di birrai che però necessitano di strumenti innovativi, soprattutto normativi, per diventare una realtà produttiva artigianale e agricola importante ma soprattutto competitiva. La nostra regione conta molti birrifici che si distinguono per una produzione pregiata, contaminata positivamente dai territori di produzione e con standard di qualità molto alti, con risultati conseguiti che hanno visto birre calabresi riconosciute a livello nazionale. La maestria e le capacità, ma anche la creatività, dei mastri birrai hanno portato a una produzione di alta qualità, dai tratti spiccati e originali, in grado di distinguersi dalle birre dei grandi produttori ed assumere una caratteristica assolutamente propria. La presenza dei produttori brassicoli in Calabria, per molti aspetti storica, è decisamente aumentata nel corso degli anni

sull'intero territorio, dalla provincia reggina, vibonese, lametina, nel crotonese e catanzarese fino alle colture silane del cosentino. Oggi le imprese che producono birra con un proprio marchio e una propria ricetta In Calabria sono ormai una realtà di qualità che conta circa 60 siti, alcune hanno addirittura una storia secolare riconducibile ad attività certosine di monastero, come quella di un gruppo di monaci calabresi dell'ordine dei minimi fondato da S. Francesco da Paola. Di fatto si tratta di birrifici artigianali con una antichissima tradizione, con tecniche e filiere tutte da scoprire e soprattutto da tutelare. Sostenere e valorizzare la ricerca nel campo della produzione, dello sviluppo e della certificazione qualitativa della birra, per la migliore tutela del consumatore e della qualità del prodotto e favorire la formazione specifica dei tecnici della birra e del malto, costituiscono un vero e proprio patrimonio tecnico-scientifico e culturale straordinario. Dai consumi di birra delle società nelle varie epoche della storia, si è giunti a scoperte scientifiche che consentono oggi una più sana produzione e conservazione del prodotto attraverso, ad esempio, la filiera del freddo e la pastorizzazione. La birra calabrese artigianale e agricola è un prodotto che merita di essere riconosciuto, tutelato e valorizzato in considerazione del modello virtuoso che si è generato nella nostra regione che ha creato centinaia di addetti qualificati ed un indotto economico notevole. La birra calabrese crea occupazione, valorizza il territorio, se consumata con consapevolezza migliora la salute, oltre che tutelare l'ambiente nel caso in cui le fasi di mescita e consumo del prodotto si svolgano presso l'impianto di produzione, data l'assenza di emissioni inquinanti dovute al trasporto. La ratio della presente legge regionale è proprio quella di individuare il prodotto "birra calabrese agricola ed artigianale" nella sua specificità ed unicità, attraverso una serie di interventi ed iniziative volte a sostenere e favorire lo sviluppo e l'evoluzione dell'intero settore brassicolo calabrese, con particolare attenzione allo sviluppo di un turismo specifico che tenga conto proprio delle varie fasi del processo produttivo, quali attrattori di percorsi regionali unici nel loro genere.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 indica le finalità e gli ambiti di applicazione che persegue la Regione Calabria per valorizzare la produzione di birra artigianale e agricola; l'articolo 2 indica le definizioni proposte dal testo di legge; l'articolo 3 istituisce l'elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli, dei piccoli birrifici indipendenti e dei Mastri birrai; l'articolo 4 norma la qualificazione e formazione

professionale degli operatori e dei Masti Birrai; l'articolo 5 determina gli strumenti di programmazione degli interventi previsti; l'articolo 6 stabilisce la norma finanziaria e l'articolo 7 determina l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 6 della presente legge contiene la norma finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, infatti, si specifica che al finanziamento delle finalità e degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali, per quanto compatibili

.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: “Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare della birra artigianale e agricola calabrese”

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”.

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma per finalità della legge	//	//	//
2	Norma di definizione	//	//	//

3	Norma istituzione elenco regionale	//	//	//
4	Norma qualificazione e formazione	//	//	//
5	Norma programmazione interventi	//	//	//
6	Norma finanziaria	//	//	//
7	Entrata in vigore	//	//	//

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura.

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	//	//	//	//

“Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare della birra artigianale e agricola calabrese”

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione Calabria, al fine di valorizzare la produzione sul territorio regionale della birra artigianale e agricola e relative tradizionali metodologie di lavorazione:

- a) istituisce il registro dei birrifici artigianali e birrifici agricoli, dei piccoli birrifici indipendenti, aventi stabilimenti di produzione sul territorio regionale, e dei relativi Mastri Birrai;
- b) favorisce lo sviluppo e la qualità della coltivazione e della lavorazione dei prodotti agricoli e della qualità delle acque utilizzate per la produzione della birra;
- c) favorisce la formazione degli operatori del settore, anche attraverso la divulgazione delle tecniche di produzione manuali e professionali, nonché delle caratteristiche dei prodotti utilizzati;
- d) favorisce la coltivazione e lo sviluppo di filiere per la produzione di birre artigianali e agricole regionali;
- e) favorisce lo sviluppo del turismo legato all'attività di produzione di birre artigianali e agricole regionali.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione:

- a) valorizza le imprese del settore, sostiene le imprese agricole produttrici di prodotti agricoli e loro derivati, tra cui orzo, luppolo, cereali da maltazione, malto, lievito e, in particolare, sostiene le imprese agricole e artigianali del settore ubicate, preferibilmente, in territori montani e nelle aree a rischio spopolamento;
- b) incentiva la creazione di nuove imprese e il consolidamento di quelle esistenti nel settore della produzione di birra artigianale e agricola, in particolare di imprese a conduzione giovanile e di imprese a prevalente partecipazione e conduzione femminile;
- c) promuove e sostiene la creazione di percorsi turistici legati ai luoghi di produzione della birra artigianale e agricola e delle produzioni agricole utilizzate nei percorsi gastronomici dedicati, nonché iniziative ed eventi

dedicati sul territorio regionale.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
 - b) birra agricola: la birra prodotta da imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e avente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 4-bis, primo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio di birra);
 - c) piccolo birrificio indipendente: il birrificio che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354/1962, ha sede di produzione nel territorio della Regione e produce meno di 200.000 ettolitri per anno di birra, includendo anche la quantità di birra prodotta per conto di terzi;
 - d) microbirrificio: ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019 (Semplificazione dei microbirrifici), una fabbrica di birra che produce annualmente non più di 10.000 ettolitri;
 - e) microbirrificio agricolo: il microbirrificio di cui alla lettera d) e che costituisce un opificio delle imprese agricole dedite alla produzione specifica delle materie prime per la produzione di birre.

Art. 3

(Istituzione dell'elenco regionale del piccolo birrificio indipendente, dei microbirrifici artigianali e agricoli e dei Mastri Birrai)

1. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli, dei piccoli birrifici indipendenti e dei Mastri Birrai, definisce le modalità per l'iscrizione, ne disciplina le modalità di tenuta e aggiornamento e le eventuali ipotesi di decadenza.

Art. 4

(Qualificazione e formazione professionale degli operatori e Mastri Birrai)

1. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria, i requisiti per il conseguimento della qualifica di “Mastro Birraio”, che tengano conto anche dell'esperienza maturata in qualità di imprenditore, di collaboratore familiare, di socio prestatore d'opera addetto a mansioni a carattere produttivo o di dipendente qualificato all'interno di un'impresa esercente attività di produzione della birra e dell'acquisizione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi, di un elevato grado di capacità tecnico - professionale e imprenditoriale, nonché di nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere, e promuove l'aggiornamento del Repertorio regionale delle qualificazioni professionali e del catalogo dell'offerta formativa secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 17 settembre 2015, come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 13 giugno 2016, considerando anche la figura del Mastro Birraio.

Art. 5

(Strumenti di programmazione degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità della presente legge anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese e sviluppo rurale.
2. I programmi regionali cofinanziati dai fondi comunitari attuano, inoltre, gli interventi previsti dalla presente legge compatibilmente con le finalità e le procedure attuative previste dai pertinenti programmi regionali approvati a livello comunitario.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere risorse comunitarie, statali e regionali, per quanto compatibili.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.